



Foglio informativo. Dilazione di pagamento ai debitori ceduti.

Informazioni sulla società di factoring.

Centro Factoring S.p.A.

Sede legale: Via Leonardo da Vinci 22, 50132 Firenze

Indirizzo telematico: mail@centrofactoring.it

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 055/46801

Capitale Sociale: Euro 25.200.000,00 i.v.

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze n.01435900582

Iscritta nell'Elenco Generale e Speciale degli intermediari finanziari al n. 28143

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana codice 19017

Membro della Factors Chain International

Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

Che cosa sono le dilazioni di pagamento ai debitori ceduti.

Si tratta di un contratto mediante il quale il Debitore ceduto concorda con la società di factoring la concessione di un termine di dilazione che posticipa il pagamento dei crediti commerciali acquistati da Centro Factoring SpA.

Dilazioni di pagamento: caratteristiche e rischi.

Caratteristiche delle dilazioni di pagamento.

L'accordo, a titolo oneroso, disciplina l'accettazione preventiva da parte del Debitore della cessione dei crediti effettuata dal Fornitore a Centro Factoring SpA, la durata della dilazione concessa da Centro Factoring SpA, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate da Centro Factoring SpA. La concessione della dilazione al Debitore ceduto viene resa nota al Fornitore cedente.

Il servizio consente al Debitore ceduto di razionalizzare le proprie obbligazioni favorendo così l'aumento della sua capacità finanziaria.

Rischi delle dilazioni di pagamento.

Sottoscrivendo l'accordo, il Debitore si impegna a comunicare tempestivamente a Centro Factoring SpA ogni riserva concernente i crediti ceduti e/o ogni rilievo che possa incidere sui medesimi o sul loro pagamento, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio Fornitore Cedente. In relazione alla dilazione accordata a carico del cliente vi è il rischio di tasso di interesse.

Condizioni economiche massime applicabili.

Tassi.

Interessi di dilazione (Divisore Anno Civile 365/366)

Tasso nominale annuo, precalcolato per dilazioni a durata predeterminata	10,50%
Tasso nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile.	10,50%
Tasso nominale annuo, posticipato con capitalizzazione trimestrale.	10,50%

Interessi di Mora/di ritardato pagamento.

Tasso su base annua ad un tasso corrispondente al tasso soglia usura, così come periodicamente rilevato e ottenuto ai sensi della L.n.108/96 e successive modifiche e integrazioni, diminuito di 0,50 punti percentuali, rapportato ad ogni giorno di mora (in via esemplificativa pari alla data del 1 luglio 2011 a 10,7125 per classi di importo fino a 50.000,00 euro).

Commissioni.

di dilazione flat	sull'ammontare nominale dei crediti dilazionati	3,00%
-------------------	---	-------

Altre condizioni e spese.

Spese di tenuta conto	forfettarie	€ 500,00
Spese di "handling"	per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti	€ 75,00
Spese per riproduzione e duplicato documenti	per ciascun documento riprodotto o duplicato	€ 300,00
Spese per generazione effetti	per ogni effetto generato	€ 20,00
Spese per insoluti - protesti/riciamo effetti	per ogni singolo titolo	€ 100,00
Spese per documento domiciliato in banca	per ogni documento	€ 30,00

Valute.

Giorni lavorativi.

per l'incasso di cambiali /effetti / ricevute bancarie od altri mezzi di incasso salvo buon fine, cartacei od elettronici	22 giorni
per incassi a mezzo assegni bancari o circolari	20 giorni
per incassi a mezzo bonifico bancario	12 giorni
per incassi a mezzo versamento in conto corrente postale	12 giorni

Alle condizioni sopra riportate si aggiunge il **rimborso** degli oneri sostenuti **per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo sugli effetti, documenti contabili ecc. ed IVA se dovuta.**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L.n.108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.centrofactoring.it) della società di factoring.

Recesso, chiusura rapporto e reclami.

Recesso.

Si può recedere dal contratto senza penalità o spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni economiche deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto.

60 giorni dal buon fine dell'ultima operazione.

Reclami.

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R a: **Centro Factoring SpA** – Servizio Assistenza Legale – Via Leonardo da Vinci 22, 50132 Firenze o inviata per posta elettronica a: reclami@centrofactoring.it, o a mezzo fax al numero 055/4680572.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all' Intermediario. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l' Intermediario possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all' Intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Centro Factoring SpA www.centrofactoring.it.

Legenda.

Factor	oltre alla Centro Factoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale .
Cedente	l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).
Corrispettivo della cessione di credito	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Pagamento del corrispettivo	pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di mancato pagamento e ove vi sia assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	pagamento operato, in via anticipata, dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti o ad altra data predeterminata, anche coincidente con la scadenza dei crediti ceduti (maturity) .
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor	assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor

intende assumersi tale rischio.

Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Interessi di mora	interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
Parametro di indicizzazione	indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.